



COMUNE DI FORLÌ


AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Unità Pianificazione Urbanistica

**VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E EDILIZIO
REGOLAMENTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
LUDICO-RICREATIVE CON PROBLEMATICHE DI IMPATTO SOCIALE
SVOLTE IN PUBBLICHE SALE DA GIOCO**

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 24 MARZO 2000, N. 20



RELAZIONE URBANISTICA



COMUNE DI FORLÌ
AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Unità Pianificazione Urbanistica

VARIANTE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO E EDILIZIO

REGOLAMENTAZIONE DELL'INSEDIAMENTO DELLE
ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE CON PROBLEMATICHE
DI IMPATTO SOCIALE SVOLTE IN PUBBLICHE SALE DA
GIOCO

ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 24 MARZO 2000, N. 20

Comune di Forlì

Progettazione
Mara Rubino

Collaboratori
Antonio Raddazzo
Gioia Sambenedetto
Antonella Simoncelli
Lorella Minoccheri
Mirco Milandri
Valerio Zoli

Responsabile del Procedimento
Ercole Canestrini

Comune di Forlì

Sindaco
Roberto Balzani

Assessore Urbanistica
Paolo Rava

Responsabile di Servizio
Ercole Canestrini

Art. 4 - Usi

1. Gli usi ammessi vengono così definiti e raggruppati in cinque raggruppamenti, con riferimento al diverso carico urbanistico ad essi connesso.

Raggruppamento 1 - Funzione abitativa

- U1 Abitazioni monofamiliari e plurifamiliari, compresi spazi di pertinenza delle abitazioni (soffitte, cantine, autorimesse, ecc.), e attrezzature di uso comune (sale condominiali, ecc.)
- U2 Abitazioni per anziani, abitazioni per studenti, altre abitazioni collettive.
- U3 Abitazioni per custodi e altre abitazioni di servizio

Raggruppamento 2 - Funzioni terziarie e artigianato di produzione

2.A Terziario a moderato carico urbanistico

- U4 Piccoli uffici privati (agenzie immobiliari, agenzie turistiche, laboratori, ecc.) e studi professionali
- U5 Direzionalità e grandi uffici pubblici e privati a basso concorso di pubblico
- U6 Piccoli uffici pubblici (Sedi decentrate della pubblica amministrazione, servizi sanitari, ecc.)
- U7 Artigianato di servizio alla persona (barbieri, centri estetici, palestre, etc.)
- U8 Attività di commercio al dettaglio fino a 250 mq. di superficie di vendita (comprese concessionarie auto, etc.); farmacie e servizi annessi; pubblici esercizi a basso concorso di pubblico (comprese sale giochi che non siano destinate ad attività ludico-ricreative con problematiche di impatto, etc.).
- U8* Attività ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale svolte in pubbliche sale da gioco (*VLT, sale slot e similari*)
- U9 Centri religiosi, parrocchiali e relative attività culturali, sociali, ricreative di interesse locale
- U10 Centri civici, sedi di associazioni, attrezzature culturali, sociali e ricreative (pubbliche e private) di interesse locale (asili nido e micronidi, baby parking, spazio bambini, ecc.)
- U11 Attrezzature sanitarie di quartiere
- U12 Istruzione inferiore
- U13 Istruzione superiore
- U14 Giardini di quartiere
- U15 Parcheggi pubblici di interesse locale
- U16 Impianti di distribuzione e servizi all'auto
- U17 Servizi tecnici urbani, attrezzature funzionali

2.B Terziario a forte carico urbanistico

- U18 Direzionalità e uffici privati a forte concorso di pubblico
- U19 Uffici pubblici a forte concorso di pubblico
- U20 Sedi istituzionali e attrezzature politico-amministrative
- U21 Sedi universitarie
- U22 Ospedali e attrezzature sanitarie
- U23 Attrezzature culturali e sociali (pubbliche e private) di interesse urbano
- U24 Attività delle grandi strutture di vendita (oltre 2.500 mq. di Superficie di vendita)
- U25 Attività delle medie strutture di vendita (superfici comprese tra 250 mq. e 2.500 mq. di sup. di vendita)
- U26 Attività di commercio all'ingrosso
- U27 Pubblici esercizi a forte concorso di pubblico
- U28 Cinema, teatri, locali per lo spettacolo
- U29 Sedi espositive e di servizi fieristici
- U30 Sedi di attività e servizi congressuali

U31	Aree attrezzate per spettacoli viaggianti
U32	Aeroporto
U33	Stazione ferroviaria e aree ferroviarie
U34	Autostazione
U35	Strade e parcheggi pubblici funzionali ad attività di interesse urbano
U36	Impianti per spettacoli sportivi
U37	Attrezzature sportive
U38	Parchi urbani
U39	Attrezzature pubbliche annonarie
U40	Attrezzature militari, pubblica sicurezza e ordine pubblico
U41	Attività e attrezzature connesse alla protezione civile e vigili del fuoco
U42	Aree attrezzate per la sosta di popolazioni nomadi
U43	Servizi connessi alla mobilità privata (Autonoleggi, autorimesse private a pagamento o deposito auto, ecc)
U44	Sedi cimiteriali

2.C ***Attività produttive e attività di servizio connesse***

U45	Artigianato produttivo di tipo laboratoriale a basso carico urbanistico
U46	Attività di servizio alla produzione, compresa riparazione di beni di consumo
U47	Laboratori di ricerca e prova sui materiali e sui prodotti
U48	Servizi tecnici e informatici
U49	Attività di ricerca applicata, finalizzate alla produzione

Raggruppamento 3 - Funzioni produttive

U50	Attività industriali non compatibili con l'ambiente urbano
U51	Artigianato di produzione non compatibile con l'ambiente urbano
U52	Magazzini, depositi, stoccaggi, rimessaggio mezzi
U53	Attività connesse al trasporto ferroviario delle merci
U54	Attività connesse all'autotrasporto delle merci
U55	Deposito e commercializzazione di materiali all'aperto (materiali edili e altri)
U56	Deposito e selezione di materiali di recupero (rottamazioni e altri)
U57	Attività estrattive e lavorazione dei materiali
U58	Attività produttive agroalimentari e relativi impianti
U59	Allevamenti zootecnici di tipo intensivo

Raggruppamento 4 - Funzioni agricole

U60	Abitazioni agricole e relativi spazi accessori e di servizio
U61	Strutture di servizio per lo svolgimento delle attività agricole aziendali
U62	Edifici e impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole
U63	Spazi funzionali alle attività di produzione delle aziende agricole e alla prima lavorazione e conservazione di prodotti agricoli
U64	Allevamenti zootecnici di tipo aziendale, non intensivi e attività di ricovero e addestramento animali, compresi i maneggi
U65	Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici
U66	Allevamenti ittici per uso produttivo
U67	Serre e coltivazioni industriali, attività di florovivaismo

Raggruppamento 5 - Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo

U68	Attività alberghiera
U69	Residences, ostelli e altre attrezzature per l'ospitalità
U70	Campeggi

Art. 5 - Cambio di destinazione e mutamento d'uso degli immobili

1. Ciascuna zona o sottozona, come definita al Titolo III delle presenti Norme, può ospitare più di una delle funzioni di cui all'art. 4 precedente, con le limitazioni e le esclusioni che sono indicate nelle norme specifiche.
2. Nelle destinazioni di zona vengono elencate alcune funzioni principali o destinazioni d'uso ammesse che la caratterizzano, nonché funzioni affini e omogenee, individuate come funzioni associate e come funzioni compatibili. Salvo i casi di espressa esclusione nelle norme di zona, la quota di Sc e/o St destinata a funzioni associate non può superare le seguenti percentuali riferite alla potenzialità edificatoria complessiva dell'area di intervento:
 - 20% nelle zone agricole (E);
 - 30% nelle zone B, D e T.Salvo i casi di espressa esclusione nelle norme di zona, **la quota di Sc e/o St destinata a funzioni compatibili non può superare il 15% della potenzialità edificatoria complessiva dell'area di intervento.**

Tali percentuali possono essere aumentate di un 10% se l'intervento viene attuato con PUA.
3. Gli usi compatibili specificamente ammessi sono definiti negli articoli delle norme tecniche relativi alle sottozone. Quando non specificato, sono considerati compatibili gli usi compresi nello stesso raggruppamento. Nel caso di compresenza degli stessi usi sia nell'elenco delle funzioni associate che in quello delle funzioni compatibili, detti usi non potranno superare la percentuale maggiore tra quelle previste.
4. Il cambio della destinazione d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti aumento di carico urbanistico è subordinato al rispetto delle norme dello Strumento Urbanistico Generale relative ai nuovi usi (in particolare per la disponibilità di parcheggi privati), e al contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici previsti dalla Legge regionale. Le presenti norme individuano, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.6 del 30.1.1995, in quali casi è prevista, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all'attuazione del piano dei servizi.
5. I cambi delle destinazioni non connessi a trasformazioni fisiche degli immobili (fermo restando che qualora il cambiamento di destinazioni d'uso sia accompagnato da intervento edilizio, il tutto è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività o al permesso di costruire in rapporto al tipo di intervento) sono oggetto di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art.8 della L.R.31/02.
6. La denuncia di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività comportano la corresponsione dell'eventuale conguaglio tra gli oneri previsti nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso già esistente e quelli per la destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori, in relazione alle tabelle parametriche regionali relative agli oneri di urbanizzazione e conseguenti deliberazioni comunali in applicazione del Titolo V della L.R.31/02.
7. Non si ha comunque mutamento d'uso e cambiamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso dell'unità immobiliare per non più del 30% della S.U. o della Sn, e comunque per non più di 30 mq.

Art. 71 - Sottozona T1.3 (Commercio all'ingrosso e al minuto)

1. E' la sottozona terziaria caratterizzata da attività commerciali e le destinazioni d'uso ammesse sono:
 - **Funzioni principali:** U3 (limitatamente alle attività di commercio all'ingrosso e di magazzini, depositi, stoccaggi) U4 - U5 - U7 - U8 - U25 - U26 - U52.
 - **Funzioni associate:** U8* limitatamente alle aree esterne all'anello tangenziale - U27 - U45 - U46.
 - **Funzioni compatibili:** raggruppamento 2; raggruppamento 3: U53 - U54 - U55; raggruppamento 5: U68 - U69.
2. Nelle zone, già insediate, destinate, con specifica simbologia, dal PRG 1988 a commercio

- all'ingrosso il cambio di destinazione d'uso, previo adeguamento degli standard, è limitato per il commercio al minuto al 20% della superficie totale esistente, e per il 30% a servizi complementari.
3. Gli interventi di nuova costruzione e demolizione e ricostruzione dovranno soddisfare i seguenti indici e parametri:
 - Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,60$ mq./mq.
 - Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50
 - Superficie permeabile S.p. $\geq 30\%$
 - Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
 - Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
 - Distanza minima fra edifici: 10 m
 - Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.
 4. Per l'area T1.3 individuata nella tavola P/1 con specifica simbologia (⊙) l'utilizzo delle quote di ampliamento assegnate è subordinato alla tutela dall'inquinamento acustico.
 5. L'area T1.3 individuata nella tavola P/19 con specifica simbologia (⊠) è assoggettata al vincolo dell'uso a parcheggio pertinenziale.
 6. La potenzialità edificatoria delle aree T1.3 individuate nelle tavole P/20 e P/21 con specifica simbologia (▲) è incrementata, oltre all'indice di utilizzazione fondiaria di zona ($U_f = 0,60$ mq./mq), di una quantità di St corrispondente all'applicazione dell'indice di U_t pari a 0,18 mq/mq riferita alla superficie di terreno ceduta dalla proprietà delle aree T1.3 per la realizzazione della viabilità del Polo di Pieveacquedotto (P.A.).
 7. Gli interventi di qualificazione sono soggetti a PUA e prevedono interventi di ristrutturazione edilizia e/o ristrutturazione urbanistica estesi ad almeno tre lotti insediati alla data di adozione PRG/2003. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'assetto urbanistico della zona, per quanto attiene all'accessibilità, alla percezione visiva nel contesto paesaggistico, alla qualità tecnico-architettonica delle soluzioni edilizie.
 8. Negli interventi di qualificazione i PUA dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:
 - Indice di utilizzazione territoriale $U_t = 0,45$ mq/mq
 - Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,65$ mq/mq
 - Rapporto massimo di copertura R.C. = 0,50
 - Superficie permeabile S.p. $\geq 35\%$
 - Altezza massima di ciascun fronte: m 10,00
 - Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
 - Distanza minima dalle strade: m 8,00 dal confine stradale
 - Distanza minima fra edifici 10 m
 - Visuale libera (rispetto ai confini e alle fronti): non inferiore a 0,5.

Ai fini della applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale U_t deve essere conteggiata la St complessiva, comprendente gli edifici conservati, costruiti o ricostruiti nell'intero perimetro del PUA.
 9. L'area T1.3 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia (⊗) recepisce integralmente i contenuti dell' Accordo di Programma in Variante alla Pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 34 del Testo Unico 267/2000 e dell'art. 40 della L.R. 21/03/2000 n. 20, per la realizzazione di un intervento di iniziativa privata in via Correcchio e via Costanzo II, ai fini della completa attuazione del PRU n. 1 "Sistema ferroviario via Pandolfa", approvato con decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena del 30/07/04 prot. 59645. Tale Programma prevede che sull'area T1.3 la potenzialità edificatoria sia ridotta di mq 5.000 di St (quota trasferita sull'area D3.2 adiacente, in quanto non utilizzata).
 10. Nell'area T1.3 individuata nella tavola P/19 con specifica simbologia (∞) la potenzialità edificatoria non può superare la St esistente.
 11. Nell'area T1.3 individuata nella tavola P/18 con specifica simbologia (▣) è consentita come funzione principale la U-45 (artigianato produttivo di tipo laboratoriale a basso carico urbanistico).
 12. Nell'area T1.3 individuata nella tavola P/39 con specifica simbologia (■) gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:
 - la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 2.000 di St;

- reperimento di adeguati spazi per la sosta ed il parcheggio di tipo privato e privato di uso pubblico, questi ultimi in fregio alla via Crocetta, per una superficie minima complessiva pari a mq. 418;
 - reperimento di adeguati spazi di aree a verde di uso privato, per una superficie minima complessiva pari a mq. 2.340, in parte disposta in fregio alla via Crocetta ed in parte disposta lungo tutto il confine est dell'area di intervento per una profondità pari ad almeno m 5,00 completa di alberature ad alto fusto e siepe di altezza pari ad almeno m 2,00;
 - arretramento del cancello di ingresso di almeno m 5,00 dal confine stradale
13. Nell'area T1.3 individuata nella tavola P/13 con specifica simbologia (◆) la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 38.008 di St;
 14. Nell'area T1.3 individuata nella tavola P/13 con specifica simbologia (■) la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 3.560 di St. L'accessibilità a tale area può avvenire esclusivamente attraverso le opere di urbanizzazione (strada e parcheggi) realizzate con il PUA della ex sottozona T4 limitrofa (ora T1.3).
 15. Nell'area T1.3 individuata nella tavola P/20 con specifica simbologia (▲) gli interventi edilizi sono subordinati al rispetto della seguente prescrizione:
 - la potenzialità edificatoria massima è pari a mq. 1.550 di St.
 16. Nell'area T1.3 - subordinata ad intervento diretto convenzionato - individuata alle tavole P/20 e P/21 con specifica simbologia (⊙) l'attuazione degli interventi è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - potenzialità edificatoria massima complessiva pari a mq. 3.792 di St;
 - realizzazione di spazi pubblici a verde e parcheggio aventi una superficie minima complessiva di mq. 1.370 e con specifiche caratteristiche dimensionali individuate cartograficamente alle tavole P20 e P21 di POC.
 17. L'alloggio può essere della dimensione massima di 150 mq. di St, per aziende aventi insediamento di dimensione non inferiore a 300 mq. di St. In ogni caso la Sc dell'alloggio non può superare il 30% della St destinata alla azienda insediabile. L'alloggio deve essere parte integrante in un unico corpo di fabbrica dell'unità produttiva, salvo aziende di rilevanti dimensioni, con particolari oggettive esigenze produttive, le quali dovranno essere valutate da parte del Consiglio Comunale.

Art. 208 - Posa di insegne di esercizio su fabbricati

1. La posa di insegne di esercizio, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'esterno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni del Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione.
2. La posa di insegne di esercizio, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni di cui ai successivi commi.
3. Per la posa su fabbricati di insegne per attività direzionali, commerciali e produttive si applicano le seguenti norme generali:
 - a) nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4) in presenza di più attività non in vista dalla pubblica via, (gallerie, cortili interni ecc.), sono ammesse soluzioni di insegne, dietro apposito progetto di studio unitario;
 - b) quando vi siano più attività da segnalare in complessi di edifici a carattere unitario, complessi commerciali, direzionali o artigianali, le caratteristiche delle insegne dovranno avere uniformità grafica ed estetica, a tale scopo dovrà essere presentato uno studio unitario.
 - c) fatto salvo il caso di studio unitario, sono vietate le insegne che sovrastino gli elementi della copertura degli edifici e non possono essere superati i limiti stabiliti dai commi successivi.
4. Nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4):
 - a) le nuove insegne devono essere collocate:
 - nel vano vetrina, con una superficie massima di mq. 1,50,
 - ovvero sul cassonetto copri rullo del vano vetrina, con un'altezza dell'insegna che non potrà essere superiore a 40 cm e di spessore non superiore a cm 15 dal filo del muro;
 - ovvero, in mancanza del cassonetto copri rullo, all'interno del prolungamento superiore del vano, con un'altezza dell'insegna che non potrà essere superiore a 40 cm e di spessore non superiore a cm 15 dal filo del muro;
 - b) non sono consentiti insegne a luce intermittente o variabile o l'utilizzo di apparecchi a lampo o acustici avvertibili dall'esterno dell'esercizio; limitatamente al simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la sola variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi;
 - c) non sono consentite insegne a bandiera ad esclusione di quelle relative a segnalazione di pubblici servizi, nonché farmacie e tabaccherie, limitatamente al simbolo unificato;
 - d) in assenza di vetrina è ammesso l'uso di una insegna (non più di una per attività), anche luminosa, con una superficie fino ad un massimo di 0,25 mq.
 - e) non sono consentite insegne o scritte posizionate nell'imbotte del vano vetrina.
5. Nelle zone produttive, commerciali e direzionali, per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato, le nuove insegne possono essere collocate:
 - a) parallelamente al senso di marcia della strada, con una superficie massima di mq. 20, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri;
 - b) perpendicolarmente al senso di marcia con una superficie massima di mq. 6,00;
6. Nelle restanti zone (residenziali, agricole, ecc.), per ogni attività e con riferimento alla singola facciata del fabbricato l'insegna o le insegne di esercizio non devono superare la superficie di 8,00 mq.
7. Le insegne a bandiera su fabbricato, ove consentite, devono rispettare i seguenti limiti:
 - a) dimensione massima mq. 1,50;
 - b) oggetto su suolo pubblico non superiore a m. 1,20;
 - c) altezza minima dal suolo pubblico non inferiore a 4,50 m; ove esiste il marciapiede o sul suolo privato le insegne possono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 3.00 ed il loro oggetto dovrà risultare di almeno 50 cm. inferiore alla larghezza del marciapiede stesso;

- d) distanza minima, ad eccezione delle strade di tipo D) di cui alla classificazione prevista dal Codice della Strada vigente, di:
- 20 m dalle altre insegne, mezzi pubblicitari, segnali stradali di pericolo, prescrizione ed obbligo, aree di intersezioni;
 - 30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - 30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- Qualora le insegne siano collocate interamente in area privata e ad almeno m. 3,00 dal confine stradale, non si fa luogo alla verifica delle distanze minime di cui sopra.
Limitatamente al simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie, le distanze minime di cui sopra possono essere ridotte della metà.
8. Le insegne dotate di impianto elettrico devono rispettare le direttive CEI e le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (L. 46/90 e DPR 447/91 D.M. 37/2008 già L.46/90) e dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare confusione di lettura con i segnali stradali o eccessiva distrazione, come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso; limitatamente al solo simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi.
 9. Tutte le insegne sono oggetto di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e articoli correlati del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; l'istanza, da inoltrare su apposita modulistica, dovrà essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 7 delle norme del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Forlì.
 10. Ai sensi dell'art. 53 comma 6° del Regolamento del Codice della Strada, l'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile solo se conforme alle norme vigenti; le modifiche dimensionali, di posizione, costruttive e di immagine sono soggette a nuova autorizzazione.
 11. Le tende solari contenenti immagini o scritte pubblicitarie e le vetrofanie sono equiparabili alle insegne e quindi soggette alle limitazioni di cui sopra.

Art. 209 - Posa di insegne di esercizio a palo

1. La posa di insegne di esercizio a palo, così come definite dall'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'esterno dei centri abitati, è soggetta alle limitazioni del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. La posa di insegne di esercizio a palo, così come definite dall 'art 47 comma 1° del regolamento del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni di cui ai successivi commi.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento agli articoli specifici del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso ed al piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.
4. Le insegne di esercizio a palo non sono ammesse nel Centro Storico (A1), nei Borghi (A2) e nei Nuclei Storici esterni alla città (A4)
5. Le insegne di esercizio a palo dotate di impianto elettrico devono rispettare le direttive CEI e le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (L. 46/90 e DPR 447/91 D.M. 37/2008 già L.46/90).
6. Tutti gli impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza da parte dei proprietari, pena la rimozione.
7. L'installazione di insegne di esercizio a palo è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a) le insegne di esercizio a palo devono essere collocate su suolo privato; sono ammesse su suolo pubblico quelle relative a pubblici servizi, farmacie e impianti di distributori di carburanti solo nella immediata adiacenza dell'attività;

- b) per la distanza di posa delle insegne di esercizio a palo, si fa riferimento alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada vigente;
 - c) entro il perimetro del Centro Abitato, per le insegne di esercizio a palo collocate ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli, tali distanze sono ridotte, ad eccezione delle strade di tipo D di cui alla classificazione prevista dal Codice della Strada vigente, come di seguito indicate:
 - 20 m dalle altre insegne, mezzi pubblicitari, segnali stradali di pericolo, prescrizione ed obbligo, aree di intersezione;
 - 30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
 - 30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
 - d) qualora le insegne di esercizio a palo siano collocate interamente in area privata e ad almeno m. 3,00 dal confine stradale, non si fa luogo alla verifica delle distanze minime di cui alla lettera c);
 - e) le insegne di esercizio a palo devono rispettare i seguenti limiti:
 - dimensioni della struttura in aggetto sul suolo pubblico non superiori a m.1,20,
 - dimensioni della struttura non superiori a 8 mq nelle zone produttive, commerciali e direzionali, e 4 mq nelle restanti zone per singola facciata,
 - altezza minima dal suolo pubblico non inferiore a 4,50 m; ove esiste il marciapiede o sul suolo privato le insegne possono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 3.00 ed il loro aggetto dovrà risultare di almeno 50 cm. inferiore alla larghezza del marciapiede stesso,
 - ove siano presenti più attività, le relative insegne possono essere riunite in un unico impianto con dimensione non maggiore a mq. 8.00 per singola facciata (tale impianto non esclude la possibilità di insegna su fabbricato);
 - f) per singola attività non potrà essere collocato più di una insegna di esercizio a palo, salvo comprovate diverse esigenze;
 - g) le insegne di esercizio a palo dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare confusione di lettura con i segnali stradali o eccessiva distrazione, come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso; limitatamente al solo simbolo unificato di pubblici servizi e farmacie è consentita la variabilità per un periodo non inferiore ai 60 secondi.
8. Tutte le insegne sono oggetto di apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada e articoli correlati del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada; l'istanza, da inoltrare su apposita modulistica, dovrà essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 7 delle norme del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Forlì.
9. Ai sensi dell'art. 53 comma 6° del Regolamento al CdS, l'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile solo se conforme alle norme vigenti; le modifiche dimensionali, di posizione, costruttive e di immagine sono soggette a nuova autorizzazione.